REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana Guzzo, Presidente

dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel.est.

dr. Luca Boccuni, Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. 1849 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2016 da:

A e B rappresentati e difesi dall'Avv.to giusta mandato in atti

ATTORI

Contro

C rappresentata e difesa dall'Avv. giusta mandato in atti

CONVENUTA

e contro

D e E rappresentati e difesi dall'Avv. giusta mandato in atti

CONVENUTI

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

CONCLUSIONI:

Per gli attori: "Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, ogni contraria istanza, eccezione e/o conclusione respinta, così pronunciarsi:

Nel merito, in via preliminare: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai Sigg.ri A e B nonché l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione promossa, perché infondate in fatto e in diritto.

Nel merito, in via principale: accertati i fatti di cui in premessa, condannarsi i Sigg.ri D e E quali amministratori della F e la Sig.ra C quale erede del deceduto Sig. G anch'egli amministratore della suindicata società, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, in solido tra loro, per i titoli e le ragioni tutte esposte in premessa:

- in favore del Sig. A a somma complessiva di euro 76.030,92
- e in favore del Sig. B la somma complessiva di euro 98.377,00, o le maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.

In via istruttoria: omissis"

Per la convenuta C: "Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta.

Nel merito:

Rigettarsi, per tutte le argomentazioni svolte, ogni domanda dedotta dai Signori A e B nei confronti della Signora C siccome infondate in fatto ed in diritto o, comunque, nella denegatissima ipotesi di loro accoglimento, contenersi la condanna nel minor importo che verrà accertato in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale.

In via istruttoria: omissis

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

Ci si oppone a eventuali domande e/o eccezioni nuove o modificate dalle controparti, rispetto alle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio"

Per i convenuti D e E: "in via preliminare: si eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per i motivi esposti in atti, trattandosi di azione eventualmente esperibile soltanto dal commissario liquidatore;

nel merito: rigettarsi tutte le domande svolte dagli attori A e B per indeterminatezza del quantum e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiararsi che i signori E e D nulla devono corrispondere agli attori; in ogni caso, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda svolta dai signori A e B nei confronti di E e D in quanto prescritta ed in ogni caso in considerazione della circostanza documentale secondo cui i medesimi hanno a suo tempo rinunciato incondizionatamente alla restituzione dei conferimenti/prestiti eseguiti. Con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria: *omissis*"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.2.2016, A e B , già soci della F , dichiarata in stato di insolvenza con decreto del tribunale di Treviso 9.4.2014, evocavano in giudizio E e D , già componenti del CdA della società, e C quale erede di G anch'egli membro del CdA, per sentirli condannare a corrispondere gli importi di euro 76.030,92, quanto a A e euro 98.377,00 quanto a B a titolo di risarcimento del danno;

a fondamento della domanda deducevano che gli amministratori della società si erano resi responsabili di gravi inadempienze nella gestione, e, in particolare:

-avevano omesso di convocare l'assemblea per informare i soci in ordine all'andamento della società fin dal 2009, omettendo, dalla stessa data, di depositare i bilanci di esercizio;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

-avevano omesso di riscuotere l'intero corrispettivo pattuito per la vendita del compendio immobiliare in cui F svolgeva la propria attività, incassando l'importo di euro 739.000,00 a fronte dei 2.200.000,00 pattuiti nel rogito 3.6.2009;

- avevano ceduto all'acquirente dell'immobile, H tutti i beni mobili, ivi compresi i beni strumentali e le scorte, il cui valore netto ammontava, per il 2009, rispettivamente ad euro 161.669,81 ed euro 50.000,00, senza ricevere alcun pagamento;

- aveva ceduto alla stessa H titoli PAC, il cui valore nominale complessivo ammontava ad euro 171.470,00, e che alla cessionaria avevano fruttato, nel periodo 2011/2013 l'importo di euro 559.640,12, senza che fosse stata rivenuta traccia di alcun pagamento di corrispettivo.

Chiedevano, pertanto, il rimborso dei prestiti effettuati in favore della società cooperativa nonché il rimborso dei conferimenti effettuati e dei dividendi eventualmente maturati, deducendo che il CdA, palesando una situazione finanziaria disperata, aveva carpito con dolo agli attori la rinuncia ai propri crediti e aveva chiesto altresì l'ulteriore versamento die uro 30.000,00 quanto a A ed euro 40.000,00 quanto a B , asseritamente per ripianare una perdita che, in realtà, all'epoca non era stata ancora accertata, deducendo sul punto che all'assemblea del 29.5.2008 il bilancio non era ancora stato predisposto, avendo il dott l professionista incaricato, ammesso di aver iniziato a lavorare sul predetto solo a partire dal 4.6.2008: il bilancio depositato al registro delle imprese il 27.10.2008 portante una perdita di esercizio di euro 679.786,00 non era dunque quello sottoposto all'assemblea dei soci il 29.5.2008, portante una perdita per revoca dei contributi comunitari mai realmente verificatasi;

deducevano di aver chiesto l'ammissione al passivo della società rispettivamente per l'importo di euro 46.030,92 e per euro 58.377,00, importi ammessi in via chirografaria ma non corrisposti, e chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle epigrafate conclusioni.

Si costituiva la convenuta C , eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, deducendo che ai sensi dell'art 206 l.fall. l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione è esercitata dal commissario liquidatore, e che gli attori sarebbero stati, al più, legittimati a

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318

proporre un'azione volta ad ottenere i soli danni diretti al loro patrimonio sociale causati da atti colposi o dolosi degli amministratori, ma non anche ad ottenere il risarcimento del danno riflesso, conseguente, cioè, al danno al patrimonio sociale;

rilevava come il danno, così come qualificato e quantificato dagli attori, ovvero corrispondente al rimborso dei prestiti dei conferimenti effettuati, e dei dividendi eventualmente maturati costituiva credito della massa, che solo il liquidatore era legittimato a far valere, trattandosi del riflesso dei danni in ipotesi arrecati al patrimonio sociale;

eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione di responsabilità posto che le rinunce ai crediti risultavano formulate dai soci in data 31.12.2007, di tal che già nel dicembre 2012 il relativo credito si era prescritto;

nel merito, contestava la fondatezza degli assunti attorei, deducendo la mancanza di prova della responsabilità degli amministratori, tanto in ordine al fatto illecito, quanto al dolo o colpa, al nesso causale e, infine, al danno, quale conseguenza immediata e diretta della violazione.

Si costituivano i convenuti [illegible] e [illegible] eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori; eccepivano altresì la prescrizione, e, nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese attoree, rilevando in particolare come gli attori, come tutti i soci, avessero sottoscritto il 29.4.2008 un documento con il quale davano atto di essere a conoscenza dei fatti relativi al bilancio sino al 2008 e che il bilancio 31.12.2007 aveva una perdita di euro 819.00,85; deducevano, altresì, che le doglianze degli attori si riferivano a condotte precedenti l'insediamento del CdA, avvenuto nel febbraio 2008

Concessi alla prima udienza i termini per il deposito delle memorie ex art 183, VI c cpc, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni; all'udienza del 27.3.2019, le parti precisavano le conclusioni sopra riportate e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc.

È infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori.

Com'è noto, in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., i terzi e i soci sono legittimati, anche dopo il fallimento della società,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318[illegible]

all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 l.f., o, come nel caso di specie, in caso di liquidazione coatta amministrativa, dal Commissario liquidatore, ex art 206 l.f..

Nel caso di specie gli attori hanno chiesto il danno corrispondente all'omesso rimborso dei prestiti effettuati alla società, il rimborso dei conferimenti effettuati, e dei dividendi eventualmente maturati: non, quindi, il danno che il comportamento degli amministratori abbia causato un danno al patrimonio sociale e che, di riflesso, pregiudica tutti creditori, soci compresi, che non riescono a soddisfare le proprie pretese, bensì un danno immediato direttamente provocato al patrimonio dei soci dal comportamento asseritamente doloso o colposo degli amministratori, e che potrebbe anche prescindere dalla violazione, da parte di questi ultimi, dei doveri di legge o derivanti dallo statuto.

Si tratta di un' azione che per le sue caratteristiche non è dunque qualificabile come "di massa", in quanto non postula che il comportamento degli amministratori abbia causato un danno al patrimonio sociale che, di riflesso, pregiudica tutti creditori che non riescono a soddisfare le proprie pretese, ma al contrario presuppone l'esistenza di un danno diretto; trattandosi di azione non di "massa" la stessa non si trasmette al Curatore o al Commissario Liquidatore in caso di insolvenza della società ostandovi il principio di cui all'art. 81 c.p.c..

Le domande attoree sono però infondate nel merito

Con riguardo alla domanda volta ad ottenere il danno conseguente alla rinuncia al diritto alla restituzione dei prestiti effettuati in favore della società, va osservato che è pacifica la circostanza che gli odierni convenuti D e E , unitamente al G di cui la convenuta C è erede, siano stati immessi nella carica di amministratori nel febbraio 2008; i convenuti hanno versato in atti le rinunce ai crediti sottoscritta dagli attori in data 31.12.2007 (cfr. docc 2 e 3 convenuta C) e gli attori non hanno

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318eeeb

disconosciuto la sottoscrizione apposta né dedotto un abusivo riempimento del foglio, limitandosi a contestare l'assenza di data certa.

Com'è noto, però, l'articolo 2704 c.c stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, non anche fra le parti, di tal che, in assenza di un disconoscimento, non vi è ragione per disattendere le risultanze dei documenti versati in atti.

Posto dunque che le rinunce ai crediti da rimborso sono anteriori all'immissione dei nuovi amministratori nella carica gestoria, nessun profilo di responsabilità può essere loro addebitato in ordine alle stesse.

Con riguardo alla domanda relativa al danno corrispondente ai conferimenti effettuati per ripianare le perdite (30.000,00 euro quanto a [A] 40.000 euro quanto a [B]) all'esito dell'assemblea 29.5.2008, in cui i soci furono informati dal CdA e dai professionisti incaricati che la [F] era in perdita per euro 679.786,37, va osservato che gli attori fondano la propria pretesa sul dolo degli amministratori, che avrebbero sottoposto all'assemblea un bilancio diverso da quello poi depositato in data 28.10.2008 al registro delle imprese, posto che, secondo quanto appurato dal Commissario Liquidatore, solo a partire dal 4.6.2008 il commercialista incaricato avrebbe iniziato a lavorare al predetto bilancio.

E' evidente, però, che non può ipotizzarsi alcun nesso causale tra il comportamento degli amministratori e l'effettuazione dei versamenti, posto che gli attori non deducono che la società fosse in realtà in ottime condizioni, e che gli amministratori abbiano dolosamente indotto i soci a ritenere che fosse in perdita per indurli a effettuare i versamenti: la società era effettivamente in perdita, e tale assunto non è mai stato posto in contestazione; il bilancio effettivamente depositato nell'ottobre 2008 dà atto invero della perdita nella misura indicata nel corso dell'assemblea del mese di maggio, sicché non può in alcun modo ritenersi che i due soci siano stati indotti al versamento da una falsa rappresentazione della realtà.

Il rigetto può pertanto essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulla questione logicamente preliminare che dovrebbe essere affrontata ex art. 276 c.p.c., e cioè la prescrizione.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318...

Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., *ex multis*, Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Le spese seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico degli attori le spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidate in dispositivo giusta DM 55/2014, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE CIVILE e PENALE di VENEZIA

Definitivamente pronunciando nella causa 1849/2016

Rigetta le domande proposte da A e B nei confronti di D, E e C;

condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 11.910,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge, e E e D che liquida in euro 11.910,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.6.2019

Il Giudice Est — Dr.ssa Alessandra Ramon

Il Presidente — Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318